



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 4637/2024

Oggetto: Richiesta di parere da parte del ...omissis... in merito alla pubblicazione della relazione di accompagnamento o illustrativa alla validazione della relazione sulla *performance*.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 112371 del 30 settembre 2024 - avente ad oggetto la pubblicazione della relazione di accompagnamento o illustrativa alla validazione della relazione sulla *performance* - si rappresenta quanto segue.

Il d.lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria dei dati e delle informazioni concernenti il ciclo della *performance* (art. 10) ed i controlli effettuati dall'OIV su di esso (art. 31). Come è possibile rilevare dall'Allegato alla determinazione A.N.AC. n. 1310/2016, recante le *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*, sono ricompresi nell'ambito applicativo dell'art. 10 d.lgs. n. 33/2013 i seguenti documenti: Sistema di misurazione e valutazione della Performance, Piano della Performance e Relazione sulla Performance. Sono, invece, riconducibili agli atti di controllo dell'OIV l'attestazione nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, il documento di validazione della Relazione sulla Performance, la relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni nonché ogni altro atto "*degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti*". Non risulta, dunque, citata la relazione illustrativa sul documento di validazione. Al fine di poter verificare la sua sussumibilità in uno degli atti summenzionati occorre chiarirne la natura e le relative finalità.

In particolare, giova richiamare le *Linee guida per la Relazione annuale sulla Performance*, emanate dal Dipartimento per la Funzione pubblica nel novembre 2018. In particolare, il paragrafo 4 recita "*La Relazione annuale sulla performance [...] deve essere validata dall'OIV, entro il 30 giugno di ogni anno. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009, l'OIV "valida la Relazione sulla performance (...) a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione". [...] La validazione della Relazione deve essere intesa come "validazione" del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione attraverso il quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi ed individuali riportati nella Relazione. [...] La validazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:*

a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento;



b. coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva (cfr. paragrafo 2.3.3) effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella Relazione;

c. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano;

d. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

e. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;

f. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);

g. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;

h. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;

i. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP;

j. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);

k. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.).

L'OIV redige un apposito documento nel quale devono essere riportate le evidenze relative agli elementi sopra elencati e allega tutta la documentazione ritenuta utile a supportare le considerazioni svolte, ivi compresi i dati e le elaborazioni forniti dall'amministrazione secondo le modalità indicate nel SMVP (articolo 14, comma 4-bis, ultimo capoverso, d.lgs. 150/2009). [...] Il processo di validazione può concludersi in tre modi:

1. validazione della Relazione: quando tutti i criteri di cui all'elenco precedente risultano soddisfatti;

2. mancata validazione della Relazione: quando per alcuni dei suddetti criteri si registrano significative criticità: ciascun OIV stabilisce, assumendosene la responsabilità, quali e quante sono le criticità che risultano ostative al rilascio della validazione;

3. validazione della Relazione con osservazioni: quando vengono registrate alcune criticità che l'OIV non reputa tali da inficiare il processo di validazione, ma che meritano comunque di essere segnalate, per poter essere corrette in occasione del successivo ciclo della performance. In questo caso, l'OIV ha cura di verificare che l'amministrazione abbia adeguatamente recepito le suddette osservazioni e di darne conto nella Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema".

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 150/2009 "La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III".

Da quanto sopra riportato nonché dalla documentazione trasmessa a cura delle singole amministrazioni e pubblicata sul *Portale della Performance*, emerge come la relazione illustrativa della validazione contenga, nella sostanza, elementi di dettaglio rispetto al Documento di validazione. All'interno di quest'ultimo, infatti, gli OIV si limitano ad attestare il complessivo rispetto dei criteri indicati dal legislatore per la validazione, rinviando per le opportune precisazioni alla citata relazione illustrativa, normalmente prodotta in forma di allegato. Ad esempio, la relazione illustrativa può evidenziare quei profili che hanno consentito la positiva attestazione in ordine al rispetto dei criteri indicati dal legislatore o contenere le eventuali criticità considerate di per sé non ostative alla validazione.



In quest'ottica, la relazione di accompagnamento si configura alla stregua di una prassi redazionale, assimilabile alla tecnica della motivazione *per relationem* laddove essa venga richiamata – come di solito accade – dal documento principale di validazione. La circostanza che le motivazioni e le conclusioni raggiunte dall'OIV siano riportate in due atti distinti non esclude che trattasi di dati strettamente connessi tra loro. Ciò comporta che le finalità di trasparenza possano ritenersi effettivamente soddisfatte laddove sia concesso al cittadino di conoscere non solo le valutazioni finali espresse dall'OIV ma anche l'iter logico-giuridico posto a fondamento delle stesse.

Si ritiene, pertanto, che la relazione illustrativa allegata al Documento di validazione - o, comunque, in esso richiamata - ne costituisca parte integrante e debba, perciò, essere pubblicata obbligatoriamente ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 33/2013.

Quanto, invece, al regime dei dati personali eventualmente contenuti nell'atto in questione, si ritiene che, come evidenziato dal Garante per la protezione dei dati personali *nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati* del 15 maggio 2014, le amministrazioni, pur dovendo procedere alla pubblicazione per legge, sono tenute a non rendere "intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013). In base a principi di minimizzazione e di necessità, dunque, occorrerà provvedere all'oscuramento dei dati personali eventualmente presenti nella relazione illustrativa della validazione ogniqualvolta le finalità di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività della pubblica amministrazione risultino parimenti realizzate mediante il ricorso a sistemi di anonimizzazione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 6 novembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente